



**PROVINCIA
DI PARMA**

UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA

DECRETO PRESIDENZIALE

n. 4 del 18/01/2022

Oggetto: SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA- APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA LEGGE 241/1990 TRA IL CONVITTO MARIA LUIGIA DI PARMA E LA PROVINCIA DI PARMA PER LA DELEGA A QUEST'ULTIMA DELLA COMPETENZA SECONDO QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE N. 23 DEL 11 GENNAIO 1996 DEGLI SPAZI MENSA PER L'ADESIONE AL DECRETO MIUR 343/2021, "PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO"

IL PRESIDENTE

VISTI:

la Legge 56/2014 *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni"*, che individua in capo alle Province fra le funzioni fondamentali la programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale, e la gestione dell'edilizia scolastica;

la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*;

la Legge 107/15 *"Riforma del Sistema Nazionale di Istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti"*;

il D.Lgs. 112/98, *"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni e agli enti locali"*;

PREMESSO CHE:

la Legge 11 gennaio 1996, n. 23, disciplina in maniera organica le competenze degli enti locali in materia di edilizia scolastica:

- l'Art. 3 *"Competenze degli enti locali"* lett. b) stabilisce che le Province devono provvedere alla realizzazione, alla fornitura e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici *"destinati a sede di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, compresi i licei"*

artistici e gli istituti d'arte, di conservatori di musica, di accademie, di istituti superiori per le industrie artistiche, nonché di convitti e di istituzioni educative statali”;

- l'Art. 8 *“Trasferimento ed utilizzazione degli immobili”* comma 1 dispone che: *“Gli immobili dei Comuni e dello Stato utilizzati come sede delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 3, comma 1 lett. b), sono trasferiti in uso gratuito, ovvero, in caso di accordo fra le parti, in proprietà con vincolo di destinazione ad uso scolastico alle Province, che si assumono gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché gli oneri dei necessari interventi di ristrutturazione, ampliamento e adeguamento alle norme vigenti. I relativi rapporti sono disciplinati mediante convenzione”;*
- l'Art. 9 *“Trasferimento degli oneri”* definisce le modalità *“di trasferimento degli oneri dall'ente che, in base alla normativa precedentemente in vigore, era tenuto a provvedere alla fornitura dell'edificio scolastico, a quello competente ai sensi dell'articolo 3”,* specificando in particolare (comma 4), che *“in relazione agli oneri..... il trasferimento delle corrispondenti somme a favore delle Province deve avvenire mediante convenzione tra gli enti interessati”;*

in adempimento delle disposizioni sopra richiamate, con Decreto Interministeriale 26 febbraio 1998, sono stati individuati gli oneri previsti con riferimento a tutte le istituzioni scolastiche ivi comprese quelle inerenti ai Convitti (facenti capo alla c.d. *“Istruzione classica”*);

con circolare n.69 del 25 gennaio 1999 della Direzione Generale Classica del Ministero della Pubblica Istruzione, si precisava che gli oneri riferiti ai Convitti, previsti dal Decreto Interministeriale 26 febbraio 1998, erano stati determinati in base alle *“rette corrisposte dagli alunni convittori e semiconvittori”*;

con la medesima circolare si invitavano quindi i Rettori dei Convitti Nazionali a stipulare le convenzioni previste dall'art. 9 della L. 23/1996 con le competenti Amministrazioni Provinciali;

con circolare FL 26/1999 il Ministero delle Finanze precisava altresì che:

- dai trasferimenti da erogare a favore delle Province (di cui all'Art. 9 della L. 23/1996) erano da escludersi le somme facenti capo alla *“Direzione Generale Istruzione Classica”* (Convitti), in quanto somme costituite esclusivamente dalle rette che gli alunni convittori e semiconvittori corrispondono ai convitti ed alle entrate patrimoniali degli stessi;
- la gestione dei relativi fondi avrebbe dovuto essere oggetto delle previste convenzioni tra le istituzioni scolastiche e le Province interessate;

CONSTATATO CHE:

la Provincia sostiene per propria vocazione le iniziative delle scuole finalizzate alla creazione di relazioni positive con le diverse realtà sociali ed economiche dei territori, allo scopo di rendere sempre più performante l'azione didattica e formativa, anche attraverso forme di partenariato con altri enti pubblici e imprese private in piena coerenza con gli obiettivi della legge 107/2015;

VISTO:

il Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 343 del 2/12/2021 *“per la definizione dei criteri di riparto, su base regionale, delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e delle modalità di individuazione degli interventi”*;

Preso atto che l'art. 3 *Missione 4, Componente 1 – Istruzione e ricerca - Investimento 1.2 – “Piano di estensione del tempo pieno”*, del predetto Decreto prevede risorse pari ad € 400.000.000,00 al fine di incrementare le infrastrutture destinate alle mense scolastiche anche per potenziare il tempo pieno, riducendo il divario infrastrutturale esistente al riguardo;

VISTO l'avviso pubblico, prot. 48038 del 2/12/2021 del Ministero dell'Istruzione, per la *“presentazione di proposte per la messa in sicurezza e/o realizzazione di mense scolastiche, da finanziare nell'ambito del PNNR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 –*

Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 1.2: “Piano di estensione del tempo pieno e mense”, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU”;

CONSTATATO che tale avviso pubblico, all'art. 3, “soggetti attuatori ammissibili”, prevede la possibilità che possano partecipare anche le province, con esclusivo riferimento ai convitti di cui hanno la competenza, secondo quanto previsto dalla legge 11 gennaio 1996, n. 23;

Vista la nota N. 134 del 8/gennaio 2022, nostro protocollo n. 393 del 10 gennaio 2022, con la quale il Rettore del Convitto Nazionale Maria Luigia di Parma, richiede esplicitamente che la Provincia di Parma partecipi all'Avviso Pubblico del MIUR prot. 48038 del 2/12/2021 inserendo il Convitto Maria Luigia nelle candidature finanziabili ai sensi dell'art. 3, comma 2 del medesimo Avviso Pubblico, formalizzando contestualmente, con tale nota, il NULLA OSTA richiesto, ai sensi dell'art. 5, comma 1, sempre dell'Avviso Pubblico prot. 48038/2021;

Vista la bozza di accordo allegata alla presente, per la gestione dei locali spazi mensa del convitto Nazionale Maria Luigia da parte della Provincia di Parma ai sensi della L 23/1996 che stabilisce: impegni della Provincia:

- 1) partecipazione all'Avviso Pubblico del MIUR prot. 48038 del 2/12/2021 relativamente ai locali mensa del Convitto Nazionale Maria Luigia, con intero finanziamento Ministeriale;
- 2) realizzare, ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., dei lavori candidati, qualora concesso il finanziamento richiesto;
- 3) nominare un Responsabile del Procedimento;
- 4) gestione completa dell'appalto, dalla programmazione al collaudo dell'opera, lasciando indenne il Convitto Nazionale Maria Luigia
- 5) rispetto delle tempistiche imposte dall'Avviso Pubblico MIUR prot. 48038/2021;
- 6) assumere, a partire dalla data di accoglimento della domanda del finanziamento, la gestione dei locali oggetto del finanziamento, ai sensi della Legge 23/1996;

il Convitto Nazionale Maria Luigia si impegna a:

- 1) confermare il nulla Osta necessario ai sensi dell'art. 5, comma 1 dell'Avviso Pubblico prot. 48038 del 2/12/2021 se necessari;
- 2) collaborare con il proprio personale all'ottenimento di pareri/nulla osta necessari per l'approvazione del progetto e la sua realizzazione nei tempi dettati dal Decreto MIUR n. 343/2021;

Preso atto che l'accordo in oggetto avrà scadenza con l'approvazione del collaudo dei lavori finanziati con i fondi di cui all'Avviso Pubblico prot. 48038/2021;

VISTI:

- il Regolamento Provinciale per la protezione dei dati personali in attuazione del Regolamento UE 2016/679 – Regolamento Generale per la protezione dei dati approvato con atto del Consiglio Provinciale n. 22 del 04/06/2018;
- il Codice integrativo di comportamento dei dipendenti della Provincia di Parma approvato con D.P. n. 256/2020;
- il Patto di integrità in materia di contratti pubblici della provincia approvato con atto D.P. n. 229/2015;

Considerato che, ai sensi dell'art. 200 del D.Lgs.267/2000, la presente convenzione, non comporta oneri finanziari;

sentito il Consigliere Delegato, Arch. Alessandro Tassi Carboni;

Acquisiti i pareri favorevoli del Dirigente del Servizio Edilizia Scolastica in ordine alla regolarità tecnica,DATO ATTO che non viene acquisito il parere del Ragioniere Capo in ordine alla regolarità'

contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

DECRETA

di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, l'allegato schema di accordo per l'assegnazione in gestione, ai sensi della Legge 23/1996 dei soli locali mensa del Convitto Nazionale Maria Luigia di Parma alla Provincia di Parma, in uso gratuito al fine di candidare il convitto stesso all'avviso pubblico, prot. 48038 del 2/12/2021 del Ministero dell'Istruzione, per la "presentazione di proposte per la messa in sicurezza e/o realizzazione di mense scolastiche, da finanziare nell'ambito del PNNR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 1.2: "Piano di estensione del tempo pieno e mense", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU";

di dare atto che:

la Provincia di Parma parteciperà all'Avviso Pubblico del MIUR prot. 48038 del 2/12/2021 inserendo il Convitto Maria Luigia nelle candidature finanziabili ai sensi dell'art. 3, comma 2 del medesimo Avviso Pubblico;

la nota prot. 393 del 10/01/2022 del Convitto Nazionale Maria Luigia è già formalmente il NULLA OSTA richiesto, ai sensi dell'art. 5, comma 1, dell'Avviso Pubblico prot. 48038 del 2/12/2021;

di prendere atto che non vi sono oneri aggiuntivi per l'amministrazione provinciale per la partecipazione all'Avviso Pubblico del MIUR;

qualora la Provincia risultasse assegnataria delle risorse richieste, provvederà ad iscriverle nel proprio bilancio di previsione ed eseguirà l'intervento candidato ai sensi della L. 23/1996;

di autorizzare il Responsabile UO Edilizia Scolastica, alla sottoscrizione degli atti necessari per l'esecutività del presente atto, autorizzandolo ad effettuare lievi modifiche che non comportino impegni contabili per l'amministrazione;

l'accordo così approvato diventerà operante e vincolante tra i due Enti sottoscrittori a far data dalla sua sottoscrizione, avrà durata fino al 31 dicembre 2025 (data stabilita dall'Avviso Pubblico prot. 48038/2021) e potrà essere risolta da uno dei due Enti con un preavviso di tre mesi.

il presente provvedimento è da intendersi esecutivo all'atto della sua sottoscrizione

Il Presidente
(MASSARI ANDREA)
con firma digitale

ACCORDO AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA LEGGE 241/1990 TRA IL CONVITTO MARIA LUIGIA DI PARMA E LA PROVINCIA DI PARMA PER LA DELEGA A QUEST'ULTIMA DELLA COMPETENZA SECONDO QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE N. 23 DEL 11 GENNAIO 1996 DEGLI SPAZI MENSA PER L'ADESIONE AL DECRETO MIUR 343/2021, "PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO"

VISTI:

la Legge 56/2014 *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni"*, che individua in capo alle Province fra le funzioni fondamentali la programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale, e la gestione dell'edilizia scolastica;

la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*;

la Legge 107/15 *"Riforma del Sistema Nazionale di Istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti"*;

il D.Lgs. 112/98, *"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle regioni e agli enti locali"*;

PREMESSO CHE:

la Legge 11 gennaio 1996, n. 23, disciplina in maniera organica le competenze degli enti locali in materia di edilizia scolastica:

- l'Art. 3 *"Competenze degli enti locali"* lett. b) stabilisce che le Province devono provvedere alla realizzazione, alla fornitura e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici *"destinati a sede di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, di conservatori di musica, di accademie, di istituti superiori per le industrie artistiche, nonché di convitti e di istituzioni educative statali"*;
- l'Art. 8 *"Trasferimento ed utilizzazione degli immobili"* comma 1 dispone che: *"Gli immobili dei Comuni e dello Stato utilizzati come sede delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 3, comma 1 lett. b), sono trasferiti in uso gratuito, ovvero, in caso di accordo fra le parti, in proprietà con vincolo di destinazione ad uso scolastico alle Province, che si assumono gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché gli oneri dei necessari interventi di ristrutturazione, ampliamento e adeguamento alle norme vigenti. I relativi rapporti sono disciplinati mediante convenzione"*;
- l'Art. 9 *"Trasferimento degli oneri"* definisce le modalità *"di trasferimento degli oneri dall'ente che, in base alla normativa precedentemente in vigore, era tenuto a provvedere alla fornitura dell'edificio scolastico, a quello competente ai sensi dell'articolo 3"*, specificando in particolare (comma 4), che *"in relazione agli oneri..... il trasferimento delle corrispondenti somme a favore delle Province deve avvenire mediante convenzione tra gli enti interessati"*;

in adempimento delle disposizioni sopra richiamate, con Decreto Interministeriale 26 febbraio 1998, sono stati individuati gli oneri previsti con riferimento a tutte le istituzioni scolastiche ivi comprese quelle inerenti ai Convitti (facenti capo alla c.d. "Istruzione classica");

con circolare n.69 del 25 gennaio 1999 della Direzione Generale Classica del Ministero della Pubblica Istruzione, si precisava che gli oneri riferiti ai Convitti, previsti dal Decreto Interministeriale 26 febbraio 1998, erano stati determinati in base alle *"rette corrisposte dagli alunni convittori e semiconvittori"*;

con la medesima circolare si invitavano quindi i Rettori dei Convitti Nazionali a stipulare le convenzioni previste dall'art. 9 della L. 23/1996 con le competenti Amministrazioni Provinciali;

con circolare FL 26/1999 il Ministero delle Finanze precisava altresì che:

- dai trasferimenti da erogare a favore delle Province (di cui all'Art. 9 della L. 23/1996) erano da escludersi le somme facenti capo alla *"Direzione Generale Istruzione Classica"* (Convitti), in quanto

somme costituite esclusivamente dalle rette che gli alunni convittori e semiconvittori corrispondono ai convitti ed alle entrate patrimoniali degli stessi;

- la gestione dei relativi fondi avrebbe dovuto essere oggetto delle previste convenzioni tra le istituzioni scolastiche e le Province interessate;

CONSTATATO CHE:

la Provincia sostiene per propria vocazione le iniziative delle scuole finalizzate alla creazione di relazioni positive con le diverse realtà sociali ed economiche dei territori, allo scopo di rendere sempre più performante l'azione didattica e formativa, anche attraverso forme di partenariato con altri enti pubblici e imprese private in piena coerenza con gli obiettivi della legge 107/2015;

VISTO:

il Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 343 del 2/12/2021 **“per la definizione dei criteri di riparto, su base regionale, delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e delle modalità di individuazione degli interventi”**;

Preso atto che l'art. 3 *Missione 4, Componente 1 – Istruzione e ricerca - Investimento 1.2 – “Piano di estensione del tempo pieno”*, del predetto Decreto prevede risorse pari ad € 400.000.000,00 al fine di incrementare le infrastrutture destinate alle mense scolastiche anche per potenziare il tempo pieno, riducendo il divario infrastrutturale esistente al riguardo;

VISTO l'avviso pubblico, prot. 48038 del 2/12/2021 del Ministero dell'Istruzione, per la “presentazione di proposte per la messa in sicurezza e/o realizzazione di mense scolastiche, da finanziare nell'ambito del PNNR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 1.2: “Piano di estensione del tempo pieno e mense”, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU”;

CONSIDERATO che tale avviso pubblico, all'art. 3, “soggetti attuatori ammissibili”, prevede la possibilità che possano partecipare anche le province, con esclusivo riferimento ai convitti di cui hanno la competenza, secondo quanto previsto dalla legge 11 gennaio 1996, n. 23;

Vista la nota N. 134 del 8/gennaio 2022, nostro protocollo n. 393 del 10 gennaio 2022, con la quale il Rettore del Convitto Nazionale Maria Luigia di Parma, richiede esplicitamente che la Provincia di Parma partecipi all'Avviso Pubblico del MIUR prot. 48038 del 2/12/2021 inserendo il Convitto Maria Luigia nelle candidature finanziabili ai sensi dell'art. 3, comma 2 del medesimo Avviso Pubblico, formalizzando contestualmente, con tale nota, il NULLA OSTA richiesto, ai sensi dell'art. 5, comma 1, sempre dell'Avviso Pubblico prot. 48038/2021;

TANTO PREMESSO E CONSIDERATO TRA

La Provincia di Parma nella persona del _____ della Provincia di Parma, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente in Viale Martiri della Libertà 15, autorizzato con Decreto Presidenziale n. _____ del _____;

ed il Convitto Maria Luigia di Parma, rappresentata dal Dott. Adriano Cappellini Dirigente Pro tempore, che si impegna a trasmettere il presente accordo al Consiglio di Amministrazione per la formale presa d'atto con delibera di ratifica;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

Finalità dell'ACCORDO

Il presente accordo ha lo scopo di formalizzare l'affidamento alla Provincia di Parma, da parte del Convitto Nazionale Maria Luigia, la gestione dei locali della mensa interna ai sensi della Legge 23/1996 per permettere alla Provincia stessa di candidare il Convitto Nazionale Maria Luigia all'Avviso Pubblico MIUR prot. 48038 del 2/12/2021 "presentazione di proposte per la messa in sicurezza e/o realizzazione di mense scolastiche, da finanziare nell'ambito del PNNR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 1.2: "Piano di estensione del tempo pieno e mense", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU";

A tal fine i Sottoscrittori del presente accordo si impegnano a porre in essere, con sollecitudine ed efficacia, tutte le attività necessarie a norma delle leggi vigenti, ancorché non previste dal presente accordo, al fine di conseguire l'obiettivo prefissato.

Le premesse formano parte integrale e sostanziale del presente Accordo

Art. 2

Obblighi e responsabilità delle Parti

impegni della Provincia:

- 1) partecipazione all'Avviso Pubblico del MIUR prot. 48038 del 2/12/2021 relativamente i locali mensa del Convitto Nazionale Maria Luigia, con intero finanziamento Ministeriale;
- 2) realizzare, ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., dei lavori candidati, qualora concesso il finanziamento richiesto;
- 3) nominare un Responsabile del Procedimento
- 4) gestione completa dell'appalto, dalla programmazione al collaudo dell'opera
- 5) rispetto delle tempistiche imposte dall'Avviso Pubblico MIUR prot. 48038/2021;
- 6) assumere, a partire dalla data di accoglimento della domanda del finanziamento, la gestione dei locali oggetto del finanziamento, ai sensi della Legge 23/1996;

obblighi del Convitto Nazionale Maria Luigia:

- 1) confermare il nulla osta necessario ai sensi dell'art. 5, comma 1 dell'Avviso Pubblico prot. 48038 del 2/12/2021 se necessario;
- 2) collaborare con il proprio personale all'ottenimento di pareri/nulla osta necessari per l'approvazione del progetto e la sua realizzazione nei tempi dettati dal Decreto MIUR n. 343/2021;

Art. 3

Durata dell'accordo e modalità di attuazione

Il presente Accordo diventerà operante e vincolante tra i due Enti sottoscrittori a far data dalla sua sottoscrizione, ha durata fino al 31 dicembre 2025 (data stabilita dall'Avviso Pubblico prot. 48038/2021) e potrà essere risolta da uno dei due Enti con un preavviso di tre mesi.

L'accordo potrà essere soggetto a rinnovo per espressa volontà delle Parti, in particolare per addivenire al completo collaudo degli interventi finanziati o per proroghe concesse dalla linea di finanziamento.

Qualsiasi modificazione al presente Accordo dovrà essere concordata tra le parti e avverrà mediante atto aggiuntivo che entrerà in vigore tra le medesime solo dopo la relativa sottoscrizione da parte di entrambe.

Art. 4

Collegio di Vigilanza

Al fine di vigilare sull'esecuzione del presente Accordo ed al fine di coordinare l'attività dei due Enti sottoscrittori è costituito un **Collegio di Vigilanza** formato da:

- Presidente della Provincia di Parma o suo delegato;

- Rappresentante del Convitto o suo delegato;
- Funzionari dei due Enti firmatari, forniti delle necessarie competenze.

Al Collegio di Vigilanza vengono attribuite le seguenti competenze:

- vigilare sulla piena, sollecita e corretta attuazione dell'Accordo, nel rispetto degli indirizzi sopra enunciati;
- dirimere tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione ed all'attuazione del presente accordo, anche avvalendosi di consulenze esterne;
- concordare le scelte tecniche da adottarsi nella fase di realizzazione dell'opera in modo da assicurare un collegamento costante tra i due Enti.

Per l'espletamento dei suddetti compiti il Collegio si riunirà periodicamente su iniziativa del Presidente della Provincia di Parma, che lo presiede, e che analogamente procederà in caso di richiesta del Rettore del Convitto.

Art. 5

Risorse umane

Il Personale della Provincia coinvolto nell'attuazione del presente Accordo sarà individuato con determinazione del rispettivo Dirigente responsabile degli uffici coinvolti. Nello stesso atto, sono indicate attività ed obblighi dei Dipendenti individuati. La Provincia si impegna ad affidare i servizi che saranno eseguiti a personale in possesso della necessaria competenza, esperienza e professionalità.

Art. 6

Registrazione e sottoscrizione

Il presente Accordo, stipulato in forma di scrittura privata, è soggetto a registrazione in caso d'uso, con onere a carico della parte richiedente. È inoltre esente da bollo ai sensi dell'art. 16 tab. B) D.P.R. 26.10.72 n. 642, modificato dall'art. 26 D.P.R. 30/12/82 n. 955.

La sottoscrizione dovrà avvenire con firma digitale pena la nullità dell'accordo stesso, ai sensi dell'art. 15, comma 2bis, della L. 241/90.

Art. 6

Controversie

In caso di controversie relative all'interpretazione o applicazione dell'Accordo o relative a pendenze di cui ai precedenti articoli, le parti ne rimettono la definizione al Tribunale di Parma.

Per tutto quanto non previsto nel presente accordo è fatto rinvio alle norme del Codice Civile e alle altre disposizioni normative emanate in materia di diritto privato.

Art. 7

Trattamento dei dati personali

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali unicamente per le finalità connesse alle attività oggetto del presente Accordo nei limiti e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", e ss.mm.ii., art. 13, nonché delle disposizioni del GDPR (Regolamento UE n. 679/2016) ed, infine della legge e dei regolamenti attuativi eventualmente adottati rispettivamente dalla PROVINCIA e CONVITTO.

Letto e approvato, a piena conferma di quanto sopra, le parti si sottoscrivono come segue.

Per la PROVINCIA DI PARMA

Per il CONVITTO MARIA LUGIA

*Firmato digitalmente
ai sensi dell'art.21 del D.Lgs 82/2005*

DI PARMA

*Firmato digitalmente
ai sensi dell'art.21 del D.Lgs 82/2005*



UFFICIO EDILIZIA SCOLASTICA

PARERE di REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. **75 /2022** ad oggetto:

" SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA- APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA LEGGE 241/1990 TRA IL CONVITTO MARIA LUGIA DI PARMA E LA PROVINCIA DI PARMA PER LA DELEGA A QUEST'ULTIMA DELLA COMPETENZA SECONDO QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE N. 23 DEL 11 GENNAIO 1996 DEGLI SPAZI MENSA PER L'ADESIONE AL DECRETO MIUR 343/2021, "PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO" "

Viste le motivazioni espresse nel testo della proposta di atto in oggetto, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' tecnica.

Note:

Parma , 18/01/2022

Sottoscritto dal Responsabile
(MONTEVERDI GIANPAOLO)
con firma digitale